



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 2007 – 2013  
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR - CRO)  
Obiettivo “COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE”  
Asse 3 "Ambiente e valorizzazione del territorio"  
Linea di intervento 3.2 "Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale"  
Azione 3.2.3 “Attività innovative di promozione del patrimonio naturale”

ATTIVITA’ A REGIA REGIONALE  
DISPOSIZIONI E TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI

(sostituisce l’allegato A della DGR n. 2006 del 3 agosto 2010)

**DISPOSIZIONI**

La SRA (Struttura Responsabile di Azione), a seguito della riorganizzazione Regionale di cui alla DGR n. 40 del 18/01/2011 ad oggetto “ POR Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” (CRO) parte FESR (2007-2013): Individuazione delle Autorità, delle Strutture Responsabili di Azione e della composizione del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato a seguito del nuovo assetto organizzativo delle strutture della Giunta Regionale.” è l’Unità di Progetto Foreste e Parchi;

Nell’ambito della presente azione 3.2.3. “Attività innovative di promozione del patrimonio naturale” contenuta nel P.O.R. “Competitività regionale e occupazione” parte F.E.S.R. 2007-2013 saranno considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto della normativa comunitaria e di quella nazionale di riferimento – D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” - che prevede che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell’ambito del programma operativo, di quanto disposto dal Regolamento CE N. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e, in particolare, dall’articolo 7 (Ammissibilità delle spese) e dal Regolamento (CE) N. 1828/2006 (Regolamento di attuazione).

Qualora dagli investimenti cofinanziati si vengano a creare le condizioni per la generazione di entrate, la spesa ammissibile potrà essere soggetta ai vincoli previsti dall’art. 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

I beneficiari responsabili per l’esecuzione delle operazioni cofinanziate dal POR si configurano, in termini di normativa nazionale, come stazioni appaltanti che a loro volta devono identificare i soggetti attuatori (appaltatori) attraverso predisposizione e pubblicazione di un bando di gara conformemente a quanto prescritto nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L’investimento ammissibile è determinato facendo riferimento ai prezzi regionali vigenti, nel caso che le opere siano in essi previste. Per le voci di spesa non previste nei prezzi suddetti, si può far riferimento ai tariffari di altri Enti Pubblici e, ove anche questi risultino insufficienti, alle migliori condizioni di mercato (preventivi di ditte diverse, analisi dei prezzi).

Il collaudo tecnico e amministrativo deve essere effettuato per tutte le opere realizzate con i fondi del POR CRO parte FESR 2007-2013 a prescindere dall’importo dei lavori indicato dall’art. 141 c. 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. come disposto dalla Direzione Programmi Comunitari con propria nota prot. n. 219365 del 21 aprile 2010;

Qualora la disponibilità di un manufatto, infrastruttura e/o area oggetto dell’intervento venga concessa in regime di comodato d’uso, in altra forma di servitù o diritto d’uso, la durata di quest’ultimo deve essere almeno decennale e comunque garantita da un contratto che assicuri la stabilità dell’operazione.

Su richiesta motivata e previo nulla-osta del Dirigente dell’Unità di Progetto Foreste e Parchi, gli Enti parco potranno riallocare le risorse pubbliche assegnate per la realizzazione dei progetti nel limite massimo del 15% dell’importo complessivo di ciascun progetto e comunque non oltre il 18° mese dall’avvio dei lavori.

Eventuali economie realizzate durante la fase di realizzazione del progetto possono rientrare nel quadro economico del progetto, non oltre il 18° mese dall’avvio dei lavori, e previo nulla osta rilasciato dalla SRA.

**SPESE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO**

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa, ai sensi del DPR n. 196/08, effettivamente sostenute, strettamente compatibili e correlate alle finalità del progetto di cui all'azione 3.2.3:

- spese tecniche (progettazione, indagini, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale, studi di fattibilità economico finanziaria, consulenze professionali) fino ad un massimo del 10 % dell'importo a base d'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, strettamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
- oneri per la sicurezza
- spese per il collaudo tecnico e amministrativo computate secondo le vigenti disposizioni di legge;
- spese per opere civili ed impiantistiche di nuova realizzazione, opere di recupero, di ristrutturazione di restauro e/o di ampliamento di immobili del patrimonio edilizio e archeologico esistente, escluse le spese di manutenzione ordinaria degli stessi, comprese le opere per la messa in sicurezza del cantiere; opere relative alla sistemazione dei percorsi naturalistici e quelle connesse alla fruibilità in sicurezza dei percorsi, nonché opere inerenti gli interventi finalizzati alla fruizione delle diverse aree di interesse ambientale; opere relative alla sistemazione delle aree di sosta e di strutture di limitata dimensione funzionali ai percorsi, compresi gli approdi per natanti;
- spese per acquisto e/o esproprio di immobili o loro parti, ovvero:
  - edifici alle condizioni di cui all'art. 6 del DPR 196/2008
  - terreni non edificati alle seguenti condizioni: 1) nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione; 2) nel limite del 10% rispetto alla spesa ammissibile totale dell'operazione; 3) presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene;
- spese per l'acquisto di forniture e per la realizzazione di attrezzature e allestimenti inerenti gli impianti tecnologici e gli allacciamenti ai pubblici servizi, compresa la realizzazione di interventi per la messa a norma di immobili, nonché per l'acquisto di forniture e la realizzazione di impiantistica per l'utilizzo di tecnologie multimediali, connessi e funzionali alla realizzazione degli interventi;
- spese per l'acquisto e/o la realizzazione di arredi, allestimenti e mobili interni del patrimonio edilizio esistente recuperato e/o di nuova realizzazione (fino ad un massimo del 5% dell'investimento totale dell'operazione);
- spese per acquisto di mezzi ecologici di trasporto strettamente correlati alle finalità del progetto;
- spese per imprevisti e spese generali direttamente imputabili al progetto nel limite massimo del 5% dell'investimento totale dell'operazione;
- spese inerenti l'Imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non sia recuperabile;
- spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altro istituto finanziario;
- spese per pubblicità (art. 80 D.Lgs 163/06) e per l'informazione e pubblicità al pubblico (art. 8 Reg. (CE) n. 1828/2006);
- spese di promozione relative ai beni oggetto di investimento realizzati attraverso la presente attività (fino al massimo del 2% dell'investimento di ogni parco) a condizione che tali spese rientrino in un quadro sistematico, coordinato e realizzato in forma congiunta dagli Enti parco;

- spese sostenute per la progettazione e realizzazione di pannelli informativi e di segnaletica coordinata.

Per tutto quanto sopra non espressamente disciplinato si applica la normativa comunitaria e nazionale che regola le spese ammissibili nell'ambito di intervento dei fondi strutturali.

N.B. Non saranno finanziate spese relative al personale dell'ente parco che intervenga alla realizzazione delle attività finanziate nell'ambito dell'azione 3.2.3, fatti salvi gli incentivi di cui all'art. 92 del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, nonché le spese relative a personale operaio utilizzato per l'esecuzione di lavori in economia in amministrazione diretta che risulti nelle liste giornaliere e nei limiti previsti dall'art. 125 c. 5 del D. Lgs. n. 163/06 e s. m. i.